

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GOLFARI, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONORA, CARLI, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Walter, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1988

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dell'estate 1987

ONOREVOLI SENATORI. – Dopo l'emergenza, per per la quale sono intervenuti i decreti-legge n. 384 del 1987 e n. 85 del 1988, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 470 del 19 novembre 1987 e n. 159 del 20 maggio 1988, si pone il problema di una legge per la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone colpite che, in linea con le indicazioni provenienti dalla regione Lombardia, assicuri in modo organico ed efficace l'opera di ricostruzione, di riattivazione del tessuto territoriale, ambientale e socio-economico della valle e, più in generale, della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia.

Il provvedimento deve consentire l'opera di ricostruzione nel quadro di un riassetto orga-

nico del territorio e dell'ambiente e la promozione di rinnovate condizioni di sviluppo economico-sociale della provincia di Sondrio e delle anzidette zone colpite delle adiacenti province, nella salvaguardia, in particolare, del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni.

Come può desumersi da tutta la precedente legislazione emanata per finalità consimili, punti qualificanti della legge di rinascita non possono che essere i seguenti:

1) l'individuazione di coerenti obiettivi, priorità e tipi di intervento da attuarsi in un quadro programmato ed integrato di azione;

2) la messa a disposizione di mezzi finanziari straordinari che consentano di far fronte all'eccezionale impegno richiesto;

3) l'individuazione di una Istituzione responsabile con i compiti di iniziativa unitaria e di coordinamento complessivo degli interventi da attuarsi;

4) la previsione di modalità e procedure semplificate di intervento anche in deroga alle regole ordinarie di disciplina amministrativa;

5) la previsione, infine, di misure speciali di agevolazione rispetto all'ordinaria normativa amministrativa e fiscale.

L'Istituzione richiamata al precedente punto 3 è individuata dal presente disegno di legge nella Regione, alla quale peraltro erano già state assegnate le risorse necessarie per la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, giusto il comma 7 dell'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 470, che ha convertito il decreto-legge n. 384 del 1987.

Cenni geografici sulla provincia di Sondrio.

La provincia di Sondrio ha una superficie di chilometri quadrati 3.212. La lunghezza massima da est a ovest è di chilometri 119; la larghezza da nord a sud è di chilometri 66; la minima altezza sul livello del mare è di metri 198 in località S. Agata (Comune di Piantedo); l'altezza massima, punta Perrucchetti del gruppo Bernina, è di metri 4.021 sul livello del mare. Confina a occidente e nord con il Cantone dei Grigioni, a oriente con il Trentino Alto Adige e la provincia di Brescia; a sud con le province di Bergamo e Como.

Il territorio montuoso può essere diviso in sei gruppi:

1) il gruppo Tambò (3275)-Suretta (3027) nella zona dello Spluga;

2) il gruppo Badile (3308) - Disgrazia (3678) tra la Val Bregaglia e il Passo del Muretto;

3) il gruppo del Bernina (4050) dal Muretto del Passo del Bernina (2320-2236) con le Punte Roség, Bernina, Palù, Sella, Marinelli, Tremogge, Clime Musella;

4) il gruppo Corna di Campo (3302) e Cima Piazzini (3439) dal Passo Bernina ai Piani di Pedenolo;

5) il gruppo dell'Ortles (3905) e Cevedale (3769) che si estende dal Pedenolo a tutta la

Valfurva e comprende tutto il più grande giacimento glaciale delle Alpi;

6) la catena Orobica (Coca 3052) - Pizzo di Tre Signori - Pizzo Coca.

Le valli sono rappresentate da:

1) la Val di S. Giacomo, dal Passo dello Spluga, percorsa dal torrente Liro con affluente a Chiavenna del torrente Mera proveniente dal Maloja;

2) la Valtellina o Valle dell'Adda che raccoglie le valli secondarie del Braulio, la Val Viola Bormina, la Valfurva, percorsa dal torrente Frodolfo con la testata dei ghiacciai dell'Ortles-Cevedale-Gavia, la Val Grosina affluente di destra, la Val Poschiavina che proviene dal Passo del Bernina a confluisce nell'Adda.

Le portate giornaliere sempre in metri cubi al secondo hanno una minima di 12,4, una massima di 898, ed un colmo di 1060.

I ghiacciai della provincia di Sondrio numerosi, circa 170, con una superficie che nel 1929 era di 130 chilometri quadrati e attualmente è di 100 chilometri quadrati. Basta considerare il ghiacciaio dei Forni, il più esteso, con una superficie di 21 chilometri quadrati ed una lunghezza di oltre 5 chilometri che si è ritirato dopo il 1864 di circa 2 chilometri.

Da tutto ciò si evince la pericolosità oggettiva di questa grande area montana, caratterizzata da grandi influssi stagionali, da rocce in prevalenza impermeabili, da piogge abbondanti e da incalzante fusione delle nevi e dei ghiacciai.

I fatti

Il giorno 18 luglio 1987 il territorio della provincia di Sondrio e di una parte delle province di Como, Bergamo e Brescia è stato sconvolto da una alluvione di proporzioni immense.

Due eventi devastanti (frane lungo i versanti ed esondazioni a fondo valle) si sono manifestati contemporaneamente, coinvolgendo in particolare la Valtellina e la Val Brembana e le zone delle adiacenti province di Como e Brescia (Alto lago e Valle Camonica).

Causa determinante di tali eventi è stata

l'eccezionalità delle avversità atmosferiche su di un terreno dalle descritte, particolari caratteristiche morfologiche. L'eccezionalità delle precipitazioni risulta, tra l'altro, dai dati seguenti, forniti dal Consorzio dell'Adda e dal Centro antivalanghe di Bormio:

a) sul bacino Adda si è avuta nelle 24 ore una media ponderata di precipitazioni di circa 30 stazioni pluviometriche pari a:

giorno 17 luglio: 27,2 millimetri d'acqua;

giorno 18 luglio: 66,5 millimetri d'acqua;

giorno 19 luglio: 99,0 millimetri d'acqua;

giorno 20 luglio: 24,7 millimetri d'acqua;

giorno 21 luglio: 7,7 millimetri d'acqua.

I dati relativi ad alcune singole stazioni sono ancora più elevati a Madonna di Tirano, la Val Fontana che raccoglie le acque del versante sud dallo Scalino al Canciano, la Valmalenco percorsa dal Mallero che ha le testate al Disgrazia, Bernina, Palù e Scalino e confluisce nell'Adda a Sondrio, la Val Masino proveniente dal Badile, il Castello, il Sussone, il Digrazia; sulla sinistra l'Adda riceve anche la Val Belviso, la Val Venina, la Valle del Bitto, la Valle Caronella, la Val Bondone, la Valle Malgina, la Valle di Arigna, la Valle del Livrio, la Val Cerpia, la Val Madre e la Val Tartano.

Le montagne della Valtellina sono costituite da rocce molto varie. Ci sono rocce metamorfiche, sedimentarie e magmatiche. Le valli sono state scavate dai fiumi attraverso milioni di anni e furono i ghiacciai ad imprimere l'attuale modellamento alle valli: il profilo trasversale a «U» che si nota nella Val Masino, Val Grosina, Val Caronella, Valle del Braulio, Dosedé e Viola.

Le montagne hanno subito trasformazioni ed un processo di smantellamento. Sono state rese tondeggianti dall'usura atmosferica, fluviale e glaciale della durata di milioni di anni.

Le varie fasi dell'orogenesi hanno causato il sollevamento delle catene montuose e in epoche successive si sono avuti processi di ringiovanimento vallivo e conseguente rimo-

dellamento, il gelo poi è intervenuto a scolpire le vette e le creste più alte.

Il regime delle acque dei fiumi della Valtellina è quello proprio dei fiumi alpini con magre nel periodo invernale, morbido nel mese di aprile fino a luglio, aumento in ottobre e poi una depressione durante tutto l'inverno. Il fiume Adda nella sua entrata nel lago di Como ha una portata media annua di 75 metri al secondo. Le portate medie mensili dall'Adda a Fuentes sono: gennaio metri cubi al secondo 31,4 - febbraio 27,7 - marzo 31,00 - aprile 47,9 - maggio 103,0 - giugno 177,0 - luglio 164,0 - agosto 123,0 - settembre 100 - ottobre 73 - novembre 56,8 - dicembre 37,3 (esempio; ad Alpegera 130 millimetri, a Trone 128 millimetri, nel Bormiese 210/220 in 48 ore). In conseguenza di precipitazioni così intense, in un così breve periodo di tempo, il terreno si è sovrassaturato di acqua in superficie e raggiungeva direttamente i torrenti;

b) La piena massima dell'Adda (tratto Valtellina) si è avuta il giorno 19 con una portata di 1.842 metri cubi al secondo, una portata di queste dimensioni non si è mai verificata in questo secolo.

L'altezza del lago di Como ha raggiunto una quota di 135 cm. al di sopra della massima accettabile, raggiungendo i 150 cm. nella piazza Cavour della città di Como;

c) la piena massima del fiume Brembo si avuta il 18 alle ore 9.00 con 925 metri cubi al secondo a Ponte Priolo (Ponte S. Pietro);

d) fatta eccezione per l'evento di Tartano, le cui cause sono da accertare, il dissesto è stato determinato prevalentemente dalla esondazione dell'Adda, che ha travolto 3 Km. di strada statale (a S. Antonio Morignone, località le cui pendici franate erano peraltro integralmente boscate) ed ha rotto gli argini in località Talamona, determinando l'allargamento di tutta la piana di Morbegno. A ciò va aggiunto il crollo dei ponti di Caiolo e di Ardenno, sempre determinato dall'esondazione dell'Adda.

Il fenomeno va messo in relazione anche al rapido disgelo verificatosi nei giorni 18-19 luglio. Per un eccezionale innalzamento della temperatura dell'aria a causa di un'ondata di venti provenienti dal sud, quando a Catania si registravano 43° all'ombra ed in Grecia la gente moriva per il caldo, si è registrato al

passo dello Stelvio, a quota m. 2800 s.l.m., una temperatura di + 18°C all'ombra; temperatura che, sulle superfici nevose e di ghiaccio esposte a tale ondata di aria calda, ha avuto come conseguenza lo scioglimento rapido delle superfici nevose. Le parti terminali dei ghiacciai inglobanti limo, detriti e ghiaccio si sono staccate, scivolando a valle a modo di valanga e trasformandosi in un ammasso di acqua e detriti che è precipitato verso il fondo valle.

Per avere un'idea del fenomeno legato alla temperatura portata dal sud attraverso una corrente che ha interessato in modo particolare le Alpi centrali, come un enorme fiume di aria, conviene ricordare che l'isoterma 0° C nella regione Ortles-Cevedale durante il mese di luglio si trova sui m. 3000 s.l.m. (A. Desio: «I ghiacciai del gruppo Ortles-Cevedale») mentre nei giorni 18 e 19 luglio 1987 lo 0° C termico è arrivato a 5000 metri di quota.

La scomparsa delle superfici nevose e l'abbassamento della massa glaciale si possono considerare effettuati su una superficie di circa 60 Km². per uno spessore medio di circa un metro, per cui c'è stata una produzione improvvisa di acqua pari a 54 milioni di mc. che, aumentata dalla quantità di limo e di terriccio, ha trascinato nella violenta corsa verso il basso un volume di 70 milioni di mc. di acqua e fango che gli alvei dei torrenti e dei fiumi non potevano assolutamente contenere, per cui è esondata sui lati creando alluvioni e causando erosioni delle sponde e delle pendici che ne contengono il normale corso. La massa di acqua che è precipitata a valle è stata costantemente aumentata nel volume in conseguenza della terra erosa e trasportata a valle.

Va notato che questi fenomeni di assoluta eccezionalità si sono verificati negli anni 1565, 1772, 1792 e 1834, definito, quest'ultimo, l'anno delle disgrazie; infatti l'alluvione del 1834, che è stata una ripetizione di quella del 1792, specialmente nei giorni 24-25-26 agosto, causata da una forte pressione atmosferica e ad una temperatura soffocante per il vento di scirocco proveniente dal sud, unitamente a temporali che si succedevano a brevi intervalli, uno dopo l'altro, ha parzialmente distrutto la città di Sondrio sottoposta alla catastrofica alluvione del Mallero.

Tornando al luglio 1987, va ricordato che, in aggiunta alle acque prodotte dai ghiacciai, bisogna richiamare - come già detto - il volume di acqua dovuto alla pioggia che si calcola in media di 20 cm. di spessore, per cui su una superficie di 3212 Km². sono caduti 642 milioni di mc. di acqua dei quali 1/3, cioè 214 milioni di mc. di acqua piovana, si sono aggiunti ai 70 milioni di mc. di acqua dovuta al già citato scioglimento improvviso di nevi e ghiacciai. Nello spazio di poche ore si avuto dunque un violento deflusso di acqua e fango sulle valli laterali e sul fondo valle, con conseguente straripamento dei torrenti e del fiume Adda e deposito di fango per oltre un metro di spessore nella zona tra Berbenno e Morbegno.

L'improvvisa ondata di acqua che si è riversata nel lago di Como a Fuentes ha causato anche l'innalzamento del livello del lago che, pure avendo una superficie di 145 Km²., non poteva reggere a un sovraccarico di tale entità, trascinando nell'alluvione tutto l'alto lago.

Analogamente, i torrenti che scendono dalle alte montagne poste a confine tra la provincia di Sondrio e le adiacenti province di Bergamo e Brescia hanno invaso nella loro precipitazione la Valle Brembana e la Valle Camonica. Così che i danni dell'alluvione hanno interessato non solo la provincia di Sondrio, ma anche le province di Como, Bergamo e Brescia.

Il giorno 28 luglio 1987, a causa della piena del fiume Adda che ne ha eroso il piede, è caduta dalla Val Pola una enorme frana composta da detriti di falde e da limo glaciale costituenti il corpo di una paleofrana, materiale inconsistente che è scivolato su una roccia liscia di appoggio, precipitando nell'alveo dell'Adda, comportandosi come una valanga di neve, espandendosi verso nord e verso sud e risalendo la sponda opposta verso le chiese di S. Martino e di S. Bartolomeo per circa 150 metri di quota, distruggendo totalmente gli abitati di Morignone, S. Antonio Morignone e Aquilone, causando 28 morti, cioè le persone che si erano recate nelle proprie case per ripulirle dopo l'alluvione dei giorni 18 e 19 luglio.

Quella massa di limo ha creato una diga

lunga circa 2 chilometri per tutta la larghezza della valle, facendo ristagnare il fiume Adda che ha formato un lago che è andato continuamente aumentando di volume fino a quando le acque non sono state fatte fuoriuscire con un sistema di pompaggio e la nota tracimazione.

Si è creata così una situazione tragica, in aggiunta a quella già verificatasi, per tutta la popolazione dell'alta valle residente nei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Livigno, circa 20 mila abitanti, che sono stati completamente isolati dal resto della provincia e che potevano raggiungere Sondrio solo attraverso la Svizzera passando attraverso il passo della Forcola di Livigno (m. 2.618 s.l.m.).

Queste strade, di già difficile transito nella buona stagione, sono però impraticabili di inverno per cui, dopo la metà di settembre, i passi della Forcola di Livigno e del Gavia sono stati chiusi, sia per gli abitanti della zona che per le migliaia di turisti che la frequentano. Unica via di uscita è rimasta, per un certo periodo, il transito attraverso la strada statale n. 301 di Livigno, superando il valico del Foscagno (m. 2.291 s.l.m.) ed il passo d'Eira (m. 2.211 s.l.m.) scendendo poi a Livigno (m. 1.816 s.l.m.) e quindi attraverso la galleria della Drossa e Zernez in Engadina per risalire questa valle fino a Samaden, poi valicare il passo del Bernina (m. 2.330 s.l.m.) e scendere lungo la disastrosa valle di Poschiavo a Tirano.

Il rischio Valtellina

La natura non è mai stata benigna con la Valtellina. Dopo le alluvioni già ricordate, basterà dire che nel 1911 un'altra grave alluvione interessava l'abitato di Sondrio, la Val Malenco ed i paesi sotto Sondrio. Una nuova tremenda alluvione si è verificata nel 1927, sempre su Sondrio e sempre ad opera del Mallero. E i fatti di Tresenda del 1983 sono noti. Questi brevi richiami storici dimostrano che i versanti delle valli sono particolarmente esposti a fenomeni di dissesto e che il fondo valle non è in grado di assorbirli o quanto meno di attutirne gli effetti. Si tratta di una montagna imponente ma esposta, per le sue

caratteristiche, a fenomeni di erosione. Di conseguenza il suo regime idrico viene sottoposto, in circostanze particolarmente sfavorevoli, a momenti di frattura e di crisi. Queste situazioni, che storicamente si ripetono, fanno parte del rischio della montagna valtellinese, che però merita oggi una più accurata attenzione e una serie di interventi organici di difesa e di prevenzione.

Lo sviluppo che si è determinato nella provincia di Sondrio negli ultimi 40 anni, sviluppo peraltro comune a molte situazioni alpine simili, ha certamente aumentato la probabilità che il verificarsi di queste circostanze naturali ed imprevedibili si traduca in situazioni di rischio. Basti pensare al moltiplicarsi degli insediamenti residenziali e produttivi sia sul fondo valle che sui versanti. Peraltro deve essere riconosciuto, pur con il segno di una coscienza ambientale acquisita a posteriori, che questa crescita degli insediamenti è connessa con l'evolversi della presenza dell'uomo sul territorio.

Nel caso della Valtellina, poi, non va ignorato che l'attività edificatoria, connessa con prospettive di reddito, ha costituito per decenni l'unica alternativa alla mancanza di altre opportunità di reddito e di lavoro, pena l'aumento dei fenomeni di abbandono delle popolazioni in misura ben superiore a quella già peraltro esistente e di dimensione rilevante.

In questo contesto e con l'esperienza e le conoscenze di cui oggi disponiamo occorre convenire che forse è stata eseguita qualche opera di troppo in località non sempre sicure; ma, nell'insieme, si è lavorato in Valtellina con la memoria storica dei rischi propri della montagna.

È, pertanto, non rispondente alla realtà l'accusa di scelte pianificatorie e gestionali errate. Su 78 comuni della provincia, 61 sono dotati di piano regolatore generale con relativa indagine geologica, 15 di piano di fabbricazione e solo 2 risultano senza strumento urbanistico (per circa 200 abitanti).

Si è anche detto che le frane sarebbero dovute al selvaggio disboscamento ed alla realizzazione degli impianti di risalita e delle piste di sci. Ebbene, nessun impianto di risalita e nessuna pista di sci è stata minimamente

interessata dai fenomeni franosi e di esondazione, che hanno invece interessato il fondo valle ed i versanti dove l'uomo aveva creato poco o nulla di artificiale.

Quanto al presunto disboscamento, c'è da dire piuttosto che la superficie rimboschita è sensibilmente aumentata negli ultimi decenni.

La verità invece, è che la presenza dell'uomo in montagna è diminuita e che quasi nessuno più provvede alla manutenzione dell'alta e media montagna.

Per esempio, è quasi scomparsa la pratica della pulizia dai materiali di ogni genere nei torrenti a monte, nei boschi e sui versanti più scoscesi. Con adeguate opere di prevenzione, fenomeni come quelli dell'estate 1987 si sarebbero comunque verificati, ma certamente i danni sarebbero stati minori.

Non è forse corretto chiamare in causa solo la fatalità e l'imprevedibilità. Ma bisogna anche affermare che la violenza dell'alluvione, da un lato, e l'abbandono della montagna, dall'altro, insieme a un quadro geologico della montagna valtellinese molto preoccupante, sono all'origine dei fatti.

* * *

Onorevoli senatori, per le ragioni su esposte e per i fatti richiamati, il presente disegno di legge indica in una nuova programmazione economica e sociale della provincia di Sondrio e delle zone adiacenti lo strumento per ridisegnare il ruolo e lo sviluppo della Valtellina nel contesto civile e istituzionale della Lombardia e nel quadro degli interessi generali del Paese.

Senza un'opera di definizione complessiva della sua economia e di nuova progettazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche, insieme a uno sforzo eccezionale per salvaguardare la cultura tipica di queste vallate, non si può pensare di ricreare le condizioni per una conferma della presenza dell'uomo su quelle montagne e per il conseguente ulteriore sviluppo dell'intera area.

È ben vero che fenomeni alluvionali di portata catastrofica come quelli verificatisi si ripetono ogni mezzo secolo, forse meno. Potrebbe quindi subentrare la rassegnazione se non la convinzione dell'inutilità di una

azione diretta alla ricostruzione delle zone colpite, pensando che forse le opere dell'emergenza attuate possano essere state sufficienti per la riparazione dei danni e quindi per l'agibilità dei servizi e, in generale, per la continuità della vita civile.

L'emergenza come è noto non provvede mai o quasi mai a ridisegnare lo sviluppo e a porre le condizioni per una vita diversa nella necessaria continuità.

Occorre perciò riparare i guasti della catastrofe e nello stesso tempo agire per riconvertire la vita sociale ed economica, programmare la mobilità con il riguardo dovuto alle esigenze ambientali, favorire la promozione di condizioni che, superati i disagi dell'emergenza, traccino anche un percorso più adeguato alla vita degli uomini di montagna. Essi, costretti a vivere in ambiente ostile o disagiata, debbono essere indotti non solo a rimanere sul posto ma a vedere con sufficiente fiducia l'utilità sociale del loro insediamento, anche nei riguardi dell'intera comunità nazionale.

Il compianto ministro Vanoni ricordava proprio al Senato della Repubblica, qualche minuto prima di morire, la precaria vita dei suoi montanari che venivano a contatto delle Istituzioni statuali solo nella circostanza dell'arrivo della cartolina precetto. Il senso di distacco e di isolamento di queste popolazioni è, in effetti, notevole e i provvedimenti che si propongono debbono anche evitare che il solco si approfondisca. Una popolazione che solo qualche secolo fa apparteneva alla Confederazione elvetica ha marcati i segni della precarietà e della provvisorietà propri della gente di confine.

L'occasione quindi è opportuna per disegnare, forse per la prima volta, un quadro organico di impegni a favore di queste popolazioni, restituendo una volta tanto alla Valtellina quanto essa ha dato alla madre patria in termini di lavoro e di risorse; e basterebbe, a questo proposito, ricordare i grandi invasi per la produzione di energia elettrica.

Si propone quindi, col presente disegno di legge, di assegnare alla regione Lombardia un contributo straordinario di durata decennale perchè serva alla ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione nel quadro di una orga-

nica programmazione sociale, economica, culturale nei termini di decentramento e di autogoverno previsti dalla Costituzione.

L'impegno di 5.000 miliardi in dieci anni è consistente, ma si ritiene adeguato alle rilevanti conseguenze dell'alluvione e alla necessità di ricostruire e riconvertire l'assetto sociale ed economico delle zone colpite.

Le forme di intervento sono le più varie: dall'intervento diretto della Regione, a quello delegato agli enti locali, ai contributi concessi in conto capitale e in conto interessi a enti e privati, ai contributi e mutui agli enti locali, alle procedure della Cassa depositi e prestiti.

Una forma particolare di intervento è quella dell'accordo di programma quando nella fattispecie siano interessate diverse amministrazioni. Si tratta di una decisione programmatica concordata che dovrà essere deliberata dalle amministrazioni interessate stabilendo nel con-

tempo criteri, modalità, procedure d'intervento.

Lo strumento base dell'intervento è il programma operativo pluriennale che la Regione, con il concorso degli enti locali e degli altri enti interessati, approva e finanzia con le somme messe a disposizione dallo Stato. Va da sé che il contributo straordinario di 5.000 miliardi che la legge stanziava a favore della Regione per le zone colpite può mobilitare ben altri mezzi se l'accorta programmazione finanziaria della stessa Regione saprà ricorrere a strumenti nuovi di sostegno degli interventi e non solo a prevalenti misure di contribuzione a fondo perso.

In ogni modo, il quadro delle disposizioni del presente disegno di legge pare sufficientemente organico e adeguato per conseguire l'obiettivo della rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalla tremenda alluvione dell'estate 1987.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

FINALITÀ, OBIETTIVI, PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. Al fine di provvedere alle conseguenze dell'alluvione dell'estate 1987 e all'opera di ricostruzione della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Como, Bergamo e Brescia, così come sono state individuate ai sensi del comma 1, articolo 1, lettera a) del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, e relativi decreti, è assegnato alla regione Lombardia, nell'ambito di una previsione di intervento di durata decennale, l'assegnazione di un contributo di complessive lire 5.000 miliardi.

2. La Regione determina, sulla base degli studi predisposti ai sensi del comma 7, articolo 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 470 del 1987, i programmi operativi pluriennali, gli obiettivi, le forme e le modalità di attuazione degli interventi, nell'osservanza di quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 2.

(Obiettivi e forme di intervento)

1. Gli interventi dei programmi operativi regionali sono finalizzati:

a) alla stabilità del territorio mediante le necessarie opere idrauliche, di riassetto idrogeologico e di difesa del suolo, salvaguardando il patrimonio culturale e sociale delle popolazioni;

b) alla ricostruzione degli insediamenti abitativi e produttivi, nonché di ogni altra struttura inerente all'urbanizzazione primaria e secondaria, nel quadro di un riassetto

organico del territorio e dell'ambiente; per quanto riguarda i fabbricati distrutti o danneggiati già parzialmente indennizzati, il relativo programma operativo stabilisce le misure definitive;

c) alla organizzazione, all'ammodernamento e all'estensione dei sistemi di accesso, di viabilità e di trasporto della intera area interessata al fenomeno alluvionale. A tal fine, obiettivo prioritario è quello di dotare la provincia di Sondrio e le zone colpite delle adiacenti province di collegamenti tali da favorire il costituirsi di un'area sociale ed economica intervalliva a supporto degli insediamenti produttivi e di servizio; in tale contesto sono considerati funzionali al sistema intervallivo anche i collegamenti con i cantoni svizzeri del Ticino e dei Grigioni, nonché quelli con la provincia autonoma di Bolzano;

d) alla riattivazione e al sostegno delle attività produttive, con particolare riguardo alle attività agricole, turistiche, artigianali e manifatturiere in una prospettiva di sviluppo della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone individuate ai sensi del precedente articolo;

e) alla distribuzione articolata nel territorio dei servizi sociali, formativi e d'istruzione superiore al fine di favorirne l'accesso e l'utilizzazione da parte della popolazione della provincia di Sondrio e delle zone colpite delle adiacenti province, nel quadro di rinnovate condizioni di sviluppo economico e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, comma 3, lettera b), opera secondo le seguenti forme di intervento:

a) interventi diretti per l'effettuazione delle opere pubbliche inerenti al riassetto idrogeologico, alla regimazione delle acque, alla difesa del suolo, all'edilizia con caratteristiche agricole, agrituristiche e di presidio del territorio di montagna, alla viabilità, ai trasporti e ai servizi civili e di urbanizzazione in genere;

b) contributi in conto capitale e interessi a enti e privati per il ripristino, la ristrutturazione e la rilocalizzazione territoriale, ove necessaria, degli immobili e dei nuclei abitativi, nonché per gli interventi di restauro degli immobili di interesse pubblico;

c) contributi in conto capitale e interessi a privati sulle operazioni di indebitamento, attuate anche mediante locazione finanziaria, in essere alla data del 18 luglio 1987, destinati alle attività produttive che abbiano subito rallentamenti in seguito agli eventi calamitosi;

d) contributi in conto capitale e interessi a privati, enti e società anche cooperative, singoli o associati, per gli investimenti nella provincia di Sondrio e nelle zone colpite delle adiacenti province di Como, Bergamo e Brescia, secondo modalità differenziate per aree territoriali e comparti produttivi e con priorità per le piccole e medie imprese che aumentino i livelli occupazionali della popolazione residente alla data del 18 luglio 1987;

e) incentivi a privati, enti e società anche cooperative, singoli o associati, per il sostegno della domanda di beni, prodotti e servizi offerti e caratterizzanti il sistema socio-economico delle stesse zone;

f) fornitura diretta di servizi per l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata specie per attività integrate a agricoltura - turismo - ambiente e incentivi per la fornitura o l'acquisto degli stessi servizi;

g) contributi straordinari alle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, nonché ai comuni e alle comunità montane delle zone colpite, per il ripristino dei servizi amministrativi e sociali e il loro adeguamento alle mutate condizioni dei luoghi, nonché contributi straordinari ad integrazione dei bilanci degli enti per il recupero ed il mantenimento delle ordinarie condizioni di equilibrio economico-finanziario;

h) corresponsione di contributi straordinari alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, sulle quali abbiano gravato oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 384 del 1987 convertito dalla citata legge n. 470 del 1987, sempre che tali oneri siano documentati sulla base delle scritture contabili previste dalla legge;

i) interventi diretti, anche attraverso accordi di programma tra amministrazioni diverse, per la realizzazione delle grandi reti energetiche e di mobilità delle persone, delle

merci, dell'informazione tali da togliere la Valtellina dall'isolamento sociale e culturale;

l) contributi agli enti locali come precisato dalle successive disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 3.

(Programmazione degli interventi)

1. La regione Lombardia è il centro unitario e responsabile, con compiti di iniziativa e coordinamento complessivi, degli interventi da attuarsi ai sensi della presente legge e sulla base dei finanziamenti concessi dallo Stato, di quelli propri e di eventuali altri soggetti.

2. A tal fine, sentite le province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia e le comunità montane e tenuto conto delle proposte avanzate dai comuni interessati e dalle organizzazioni sociali delle province e con la collaborazione delle amministrazioni statali e degli enti pubblici per gli investimenti di loro interesse, la Regione predispone e approva uno o più programmi operativi pluriennali, annualmente aggiornati, adottando gli eventuali provvedimenti legislativi necessari.

3. I programmi operativi pluriennali si riferiscono al complesso delle opere, iniziative e attività di carattere socio-economico; alle opere di riassetto territoriale e di difesa del suolo; a quelle relative alle infrastrutture e agli investimenti pubblici. Essi, inoltre:

a) specificano gli interventi che si intendono realizzare per i singoli settori ed aree, ripartendo i finanziamenti fra gli interventi stessi;

b) individuano i soggetti competenti ad eseguire i diversi interventi. Al riguardo la Regione si avvale, di norma, delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, delle comunità montane, dei comuni e dei loro consorzi distribuendo fra questi i relativi compiti operativi anche in deroga alle competenze in vigore, nonchè delegando o subdelegando l'esercizio delle funzioni necessarie o stipulando accordi di programma o altre convenzioni o intese operative e disponendo ogni altra modalità di collaborazione tra più soggetti per l'effettuazione di attività di interesse comune;

c) individuano, nell'ambito delle determinazioni di cui alle lettere precedenti, gli interventi da effettuarsi dalle amministrazioni statali e degli enti nazionali, secondo quanto specificato al successivo articolo 4, ed i relativi finanziamenti, nonché gli indirizzi e le direttive necessarie per coordinare gli interventi con quelli attuati direttamente dalla Regione o dagli enti locali;

d) definiscono le necessarie determinazioni localizzative prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici anche in deroga alle limitazioni di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985, quando ciò sia necessario per evitare fenomeni di abbandono del territorio, spopolamento ed emigrazione;

e) disciplinano le modalità di controllo e di verifica sull'attuazione degli interventi, prevedendo fra l'altro il potere sostitutivo della Regione nel caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione degli stessi e l'istituzione di un nucleo ispettivo di verifica dell'attuazione degli interventi medesimi, con il compito di riferire alla Regione sullo stato di avanzamento delle opere e sulla coerenza degli interventi con gli obiettivi prefissati di sviluppo sociale, economico e territoriale.

Art. 4.

(Attuazione dei programmi)

1. Per l'attuazione dei programmi operativi pluriennali la Regione è delegata ad esercitare le funzioni necessarie spettanti ordinariamente ad organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese le amministrazioni autonome, gli enti pubblici dipendenti dallo Stato, di cui può avvalersi sulla base di specifiche convenzioni e intese.

2. Per quanto riguarda gli interventi disposti dai programmi operativi pluriennali che rientrino nelle attribuzioni ordinarie del Magistrato del Po, dell'ANAS, dell'Ente Ferrovie dello Stato, dell'Enel, della Cassa depositi e prestiti, l'effettuazione degli interventi medesimi resta di spettanza di tali enti con i quali la Regione definirà accordi di programma.

3. Per il coordinamento e l'attuazione dei programmi, la Regione - anche in deroga alle proprie normative - affida il mandato al

presidente della Giunta o suo delegato costituendo un servizio speciale per il coordinamento generale delle attività e iniziative riguardanti la Valtellina e le zone adiacenti.

4. Gli interventi devono essere attuati secondo modalità e procedure semplificate da determinarsi con i programmi operativi pluriennali anche in deroga alle leggi vigenti e ai principi della contabilità generale dello Stato e degli enti locali.

5. Il termine per il controllo degli atti degli organi regionali e locali sottoposti soltanto a controllo di legittimità secondo le leggi vigenti è ridotto della metà.

6. Tutti gli atti devono essere pubblici. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati in attuazione dei programmi dovranno essere resi noti mediante pubblicazione in una sezione speciale del Bollettino ufficiale della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE MATERIE

Art. 5.

(Disposizioni in materia di urbanistica, opere idrauliche, igieniche e di difesa del suolo)

1. In materia urbanistica la Regione, nell'ambito del programma di riassetto organico del territorio e di difesa del suolo o anche con specifici atti, predispone gli indirizzi e le direttive per la revisione coordinata dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica interessanti il territorio della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Como, Bergamo e Brescia. In un atto della Regione sono elencati le attività, gli insediamenti, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a valutazione di impatto ambientale.

2. I comuni e gli altri enti locali interessati, individuati ai sensi del precedente articolo 1, sono tenuti a predisporre la revisione degli strumenti urbanistici.

3. In attesa della revisione degli strumenti urbanistici di cui al comma 2, il rilascio di concessioni per l'effettuazione di attività urba-

nistiche ed edilizie, purchè conformi agli strumenti vigenti, è subordinato ad un preventivo nulla-osta delle comunità montane competenti che accerti la compatibilità di tali attività con la mutata situazione dei luoghi, con le necessità di riassetto idrogeologico e, in generale, con il rispetto dell'ambiente.

4. La Regione, nell'ambito dei comuni interessati, può individuare quelli per cui cessa la subordinazione al nulla-osta delle comunità montane competenti; tale effetto può essere limitato anche a parti del territorio comunale.

5. In materia di difesa del suolo le funzioni per realizzare la gestione unitaria di bacino spettanti all'amministrazione centrale sono delegate alla Regione per quanto riguarda il bacino dell'Adda, del lago di Como, del Brembo e dell'Oglio. Tra l'amministrazione centrale e regionale viene stipulato uno specifico accordo di programma per il coordinamento degli interventi delegati con quelli più generali del bacino del Po.

6. Al fine di procedere al miglioramento della regolazione delle acque del lago di Como, la Regione, nei programmi operativi, riserva alla provincia di Como uno stanziamento di lire 20 miliardi. Tale importo dovrà consentire la regolazione automatizzata di tutte le grandezze afferenti al bacino fino alla diga di Olginate e l'esecuzione di opere di protezione con particolare riguardo all'area di piazza Cavour nella città di Como. Gli interventi previsti dal presente comma rientrano nell'accordo di programma di cui al comma 5.

7. È riservata alla provincia di Sondrio, nell'ambito del relativo programma operativo regionale, la somma di lire 50 miliardi per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo derivante dalla frana incombente sull'alveo del torrente Tartano.

8. È riservata al consorzio rifiuti solidi urbani della Valtellina e dell'alto Lario con sede in Sondrio, nell'ambito del relativo programma operativo regionale, la somma di lire 7 miliardi.

9. Sentiti gli enti locali interessati alla presente legge, la Regione determina un programma operativo pluriennale riguardante

le opere igienico-sanitarie e di disinquinamento.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di viabilità, trasporti, reti energetiche)

1. I programmi operativi pluriennali di viabilità e trasporti devono coordinarsi con le previsioni del piano decennale per la viabilità statale, i relativi piani di attuazione triennale e i piani statali relativi ai trasporti. Sulla base delle risorse messe a disposizione dalla presente legge e di eventuali altre risorse disponibili, la Regione definisce con i competenti organi dell'amministrazione centrale accordi di programma volti a realizzare opere e infrastrutture interessanti le zone colpite dalla calamità secondo le linee indicate dal comma 2.

2. Nell'accordo di programma di cui al comma 1, sono definiti, ed elencati in ordine di priorità rispetto alla rapidità dell'esecuzione e all'efficacia degli obiettivi, i seguenti collegamenti:

a) nuovo collegamento stradale diretto con il Canton Ticino per mezzo del traforo del S. Jorio;

b) nuovo collegamento stradale con la Val Brembana attraverso il traforo del S. Marco;

c) perfezionamento del collegamento con la zona dei Grigioni attraverso l'integrazione passeggeri e merci in Tirano fra le linee ferroviarie italiane e le ferrovie elvetiche;

d) collegamento stradale fra l'alta Valtellina e la Val Camonica attraverso il traforo del Mortirolo;

e) realizzazione dell'aeroporto di Caiolo e dell'eliporto di Bormio e definizione del ruolo e degli interventi conseguenti per quanto riguarda l'aeroporto di Orio al Serio;

f) direttrice stradale Colico-Merano con il traforo dello Stelvio in alternativa alla attuale strada statale n. 38;

g) accelerazione dei programmi per l'attraversamento della città di Lecco e il collegamento autostradale Sondrio-Vimercate;

h) realizzazione del traforo subsommitale del valico di Montespluga nonchè del monte di S. Fidelino tra la provincia di Como e la Valchiavenna inferiore;

i) ampliamenti e ammodernamenti delle

strade statali del Foscagno, del Gavia e della val Brembana;

l) ristrutturazione delle ferrovie Lecco-Sondrio-Tirano, in linea veloce a doppio binario, nella prospettiva e a sostegno delle relazioni comunitarie e internazionali come prima fase attuativa della linea dello Spluga programmata dal piano generale dei trasporti;

m) ammodernamento della linea Colico-Chiavenna;

n) ammodernamenti, varianti e ampliamenti delle strade statali n. 36 e n. 340 (Regina) e delle strade provinciali afferenti alle zone colpite.

3. Per quanto riguarda le reti energetiche, i programmi operativi devono provvedere prioritariamente alla metanizzazione delle zone colpite in provincia di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia ed al completamento dei programmi di elettrificazione rurale e agrituristica delle zone montane.

4. D'intesa fra i competenti organi dello Stato, della Regione, delle province e delle comunità montane interessate, le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, attualmente in esercizio nella provincia di Sondrio, sono sottoposte a una verifica amministrativa e a un controllo delle condizioni dei manufatti. All'uopo è costituita una commissione, presieduta dal Ministro competente che può delegare il Presidente della Regione, che redige un rapporto e indica l'adozione delle conseguenti misure di revisione e di messa in sicurezza, con particolare riguardo all'invaso cosiddetto di Selvetta.

5. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, alla scadenza delle concessioni di grande derivazione relative ad impianti siti nel territorio contemplato dalla presente legge, l'Enel non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1 della stessa legge.

6. È ricostituito a carico dell'Azienda energetica municipale di Milano (AEM) l'obbligo della fornitura gratuita di energia elettrica sussistente nei confronti del Consorzio intercomunale idroelettrico dell'Alta Valtellina (CIAV) con sede in Tirano avanti il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 651. In luogo dell'energia fornita nella suddetta data l'AEM verserà il controvalore secondo le tariffe in vigore o, ove venisse

meno il regime tariffario, secondo il prezzo di mercato. Correlativamente l'AEM viene liberata dall'obbligo di fornitura nei confronti dell'Enel.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di turismo e di sport)

1. I programmi operativi pluriennali per il settore del turismo e dello sport prevedono specifici interventi diretti a riqualificare, diffondere e promuovere il comparto, oltre che mediante interventi diretti alla Regione e degli enti locali, anche mediante contributi in conto capitale e in conto interessi agli operatori privati e agli enti territoriali.

2. Tali interventi devono armonizzarsi con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Regione per la revisione coordinata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo 6.

3. Nei programmi sono in particolare previsti:

a) la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica di tipo diffuso e agriturismo che aumenti l'offerta complessiva di ricettività;

b) la realizzazione di strutture integrate che producano servizi a favore dei singoli operatori e degli enti locali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie nella gestione;

c) la riqualificazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera, dei campeggi, degli ostelli e dei rifugi alpini;

d) la realizzazione di infrastrutture e strutture sportive, turistico-sportive e ricreative;

e) lo sviluppo del termalismo, anche mediante la partecipazione di privati in società miste a prevalente capitale pubblico;

f) la promozione turistica, in particolare per i periodi di bassa stagione, mediante forme di agevolazione per l'accesso agli impianti sportivi, alle scuole di sci e di alpinismo.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e rimboschimento)

1. Per il settore agricolo e forestale i programmi operativi pluriennali, in armonia

con le direttive e gli indirizzi emanati dalla Regione per la revisione coordinata degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dal primo comma del precedente articolo 6, prevedono:

a) la ricomposizione fondiaria agevolata;
b) il censimento delle terre incolte anche al fine di promuovere la costituzione di unità produttive idonee;

c) la determinazione delle zone nelle quali la durata minima dei contratti di affitto con cooperative di lavoro è ridotta a sei anni, anche in assenza dei presupposti indicati nell'articolo 3 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 e il relativo canone sia sostituito con una partecipazione agli utili nella misura pattuita;

d) i piani zonalì di recupero e sviluppo agricolo, rivolti anche a dotare le aree considerate di servizi civili e di infrastrutture adeguate, ivi compresi impianti per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

e) i programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale anche su boschi non mantenuti dai proprietari;

f) il finanziamento di piani di miglioramento aziendale, nell'ambito dei piani zonalì di cui alla precedente lettera d);

g) la concessione di aiuti di avviamento a cooperative di lavoro, nonché ad associazioni di agricoltori aventi lo scopo di fornire i servizi alle aziende agricole;

h) la corresponsione di una indennità compensativa intesa ad alleviare gli svantaggi naturali del territorio di montagna e a mantenere il coltivatore nel territorio montano.

2. I programmi operativi pluriennali dispongono altresì a favore delle imprese agricole, l'erogazione di contributi sulle operazioni di indebitamento attuato anche mediante locazione finanziaria, in essere alla data del 18 luglio 1987, per quelle attività produttive che abbiano subito rallentamento in seguito agli eventi calamitosi.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di ricerca scientifica, studi superiori e cultura)

1. Al fine di effettuare studi e ricerche

interdisciplinari diretti alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo economico della montagna, nonchè a fornire alla Regione e agli enti locali delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, indicazioni scientifiche per la pianificazione territoriale ed economica, la Regione procede alla istituzione di un «Istituto di ricerca per l'ecologia, l'economia e la tecnologia applicata alle aree alpine». Tale istituto è inserito, sulla base di apposita convenzione, nella rete degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale metterà a disposizione la propria sede di Varenna riadattata allo scopo e per la quale la Regione provvede con i finanziamenti della presente legge alle spese di ristrutturazione.

2. Per avviare i giovani a studi superiori coerenti con lo sviluppo, la riconversione, la ricerca ambientale e relativi all'economia delle aree alpine, il piano universitario nazionale prevede il distacco, dalle Università lombarde - in particolare da quelle di Bergamo e Brescia - all'area interessata al fenomeno alluvionale, di quelle facoltà, corsi di laurea e scuole atti a promuovere una specifica e adeguata cultura superiore. La Regione, di intesa con le province interessate, provvede alle relative sedi e alle attrezzature adeguate con i finanziamenti della presente legge.

3. Un programma operativo pluriennale adottato dalla Regione ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, prevede l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria degli immobili aventi interesse storico e artistico.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati alle imprese)

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonchè a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che realizzano investimenti nei dieci anni successivi al 18 luglio 1987 nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi del precedente articolo 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti al tasso di interesse agevolato

pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fino al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati.

2. L'importo dei finanziamenti non può essere inferiore a lire 50 milioni. La durata non può superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento.

3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

4. La Regione concede all'istituto finanziatore, secondo modalità e procedure che saranno stabilite dalla Regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

5. L'applicazione delle previste agevolazioni alle nuove imprese è subordinata alla partecipazione alla stessa di residenti o di imprese aventi sede legale o impianti nelle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia o di enti pubblici aventi sede nelle stesse province in misura non inferiore al 50 per cento del capitale sociale delle stesse. La medesima condizione si applica alla costituzione di consorzi o di associazioni tra imprese con riferimento alle quote di partecipazione.

6. L'applicazione delle medesime agevolazioni è subordinata altresì alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attività per dieci anni.

7. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali.

8. Dalle provvidenze disposte in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi dell'estate 1987 dovranno essere detratte le somme percepite dai soggetti stessi a titolo di indennizzo derivante da contratti assicurativi.

Qualora l'indennizzo non fosse stato ancora liquidato all'atto della concessione delle provvidenze, la Regione subentrerà nei diritti dell'assicurato.

TITOLO III

AGEVOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

Art. 11.

(Imposta di registro)

1. Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni individuati a norma del precedente articolo 1 nonchè di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 18 luglio 1987 e la conservi dalla data dell'acquisto.

2. L'acquirente decade dai benefici previsti dal comma 1, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall'acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell'acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi.

3. Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

4. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme urbanistiche per le zone residenziali, revisionate ai sensi del precedente articolo 5.

5. Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta documentazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 12.

(Irpef)

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1 possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1987 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 22 novembre 1980, n. 840, e 30 marzo 1981, n. 104, è stata versata nel 1986 a titolo di acconto di quanto dovuto per l'anno 1987.

Art. 13.

(Aliquota IVA)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in ordine alla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto nei comuni individuati ai sensi del precedente articolo 1 trovano applicazione per un decennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è maggiorato di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e relativa ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio di attività economiche localizzate nella provincia di Sondrio e nelle adiacenti zone individuate ai sensi del precedente articolo 1 a favore di operatori economici aventi sede, domicilio o che svolgono la loro prevalente attività nella provincia di Sondrio e nelle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia.

3. La detrazione di cui al comma 2 è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'articolo 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonchè nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali.

Art. 14.

(Ilor)

1. Nei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, individuate ai sensi del precedente articolo 1, trova applicazione, per un decennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge, l'esenzione dall'Ilor sugli utili reinvestiti prevista dagli articoli 102, 121 e 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a favore delle imprese costituite dopo il 18 luglio 1987 o che, dopo la stessa data, abbiano proceduto all'ampliamento o al rinnovamento dei loro impianti.

2. Nei comuni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, per un decennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, le esenzioni dall'Ilor di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. La disposizione del precedente comma 1 si applica anche alle imprese alberghiere che, pur non avendo subito danni agli impianti, abbiano subito a causa dell'evento una grave limitazione della loro attività.

4. Il termine dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 15.

(Irpeg)

1. Le imprese aventi sede legale dalla data del 18 luglio 1987 nel territorio dei comuni

della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia individuate ai sensi del precedente articolo 1, hanno titolo, per un decennio dalla data di entrata in vigore della legge, alla riduzione del 50 per cento dell'Irpeg nelle forme di cui all'articolo 105, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Alle imprese che si costituiscono per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio dei comuni medesimi è riconosciuta l'esenzione totale, per un decennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'Irpeg, nei casi e nelle forme di cui all'articolo 105, primo comma, del testo unico richiamato al comma 1.

Art. 16.

(Oneri sociali)

1. Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° ottobre 1988 e fino al 31 dicembre 1990.

2. L'esonero di cui al precedente comma 1 è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazione sociale obbligatoria previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 18 luglio 1987 nel territorio dei medesimi comuni.

3. Il recupero delle somme dovute per tributi e contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, non versate nè riscosse in dipendenza delle sospensioni dei termini disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferme restando le altre disposizioni dell'ordinanza 28 dicembre 1987 n. 1316/FPL e 30 dicembre 1987 n. 1317/FPL

del Ministro per il coordinamento della protezione civile, avverrà nei confronti dei soggetti previsti dalle medesime ordinanze, in ventiquattro rate bimestrali.

4. Le somme di cui al comma 3, in quanto temporaneamente trattenute dai contribuenti, non costituiscono reddito imponibile.

TITOLO IV

NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 17.

(Incremento del fondo ordinario per la finanza locale)

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivati agli enti locali, il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 20 ottobre 1987, n. 440, è incrementato, a carico del fondo regionale di cui al precedente articolo 1, per l'anno 1988, del complessivo importo di lire 20 miliardi da ripartirsi fra gli enti locali in ragione di lire 1 miliardo a favore della provincia di Sondrio e lire 4 miliardi e lire 15 miliardi, rispettivamente, in favore delle comunità montane e dei comuni appartenenti ai territori di cui al precedente articolo 1.

2. Le somme spettanti alle comunità montane e ai comuni sono ripartite per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale e per il 60 per cento in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 1986 come risultante dalle statistiche ISTAT.

3. Ai comuni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Art. 18.

(Mutui agli enti locali)

1. I mutui contratti dagli enti locali interessati alla presente legge negli anni 1987 e precedenti sono assunti a carico del bilancio

dello Stato. Con provvedimento del Ministro del tesoro si provvederà a conguagliarne l'onere con il fondo di cui al precedente articolo 1.

2. Nei confronti degli stessi enti i limiti di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono fissati, per l'anno 1988, in misura pari all'intera rata di ammortamento.

3. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto-legge è elevato a lire 300 milioni ed è esteso anche a favore dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Art. 19.

(Mutui della Cassa depositi e prestiti)

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alla regione Lombardia e agli enti locali di cui al precedente articolo 1 sulla base dei programmi operativi pluriennali approvati ai sensi della presente legge e secondo specifici accordi di programma stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e la Regione stessa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 5.000 miliardi fino al 1997, si provvede, quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1988 e a lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la ricostruzione della Valtellina».